



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

UFFICIO DI GABINETTO

ORDINANZA N. 1656 DEL 29-12-2015

**OGGETTO:** Misure di prevenzione dei rischi derivanti dall'utilizzo di materiale pirotecnico in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2016, con particolare riferimento al divieto di utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di qualsiasi genere nelle piazze e nelle vie limitrofe ad esse del territorio comunale per il periodo dal 31 dicembre 2015 al 1° gennaio 2016.

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, a danno di quanti, per imprudenza o imperizia, utilizzano o entrano in contatto con simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi in libera vendita, trattandosi, pur sempre di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono tuttavia in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne viene fortuitamente colpito;
- che, seppure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e dai bambini;
- che sorge la necessità, altresì, di tutelare gli animali domestici;

**DATO ATTO** che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e di petardi, lo scoppio di bombette, mortaretti ed il lancio di razzi è sempre causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di quanti non rispettano le precauzioni minime d'utilizzo e/o per la presenza di minori; comportamenti questi che spesso esigono l'emissione di appositi provvedimenti interdittivi;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, sempre attenta alla tutela della sicurezza ed della pubblica incolumità, ritiene comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, e si appella soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri;

**CONSIDERATO** che, in particolare in Piazza S. Giovanni sono in programma alcune iniziative che, sicuramente, richiameranno notevole afflusso di pubblico, di ogni fascia d'età, che è solito assembrarsi per festeggiare il Capodanno con esplosione di petardi, fuochi d'artificio ed altro, che potrebbero causare danni all'incolumità delle persone, danneggiamenti agli edifici, nonché pericolo d'incendio;

**DATO ATTO** che la cronaca nazionale degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'utilizzo improprio di botti, petardi e simili, sia fortemente legata ad una im-

1

missione e vendita illegale di tali prodotti, spesso di natura contraffatta, con grave pregiudizio della salute dei cittadini anche al fine di tutelare gli animali domestici;

**ATTESO** che vi è l'urgenza di provvedere, in forza della potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, che si determinerebbero consentendo l'accensione di petardi e simili in zone molto affollate;

**RILEVATO** che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell'utenza, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge;

**RITENUTO** opportuno e necessario procedere in merito;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con il Decreto Legislativo 25 settembre 2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
- l'art.54, comma 4, del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;
- lo Statuto Comunale;

**VISTO** che, in data odierna, lo schema della presente ordinanza è stato comunicato preventivamente (a mezzo Pec) al Prefetto di Ragusa;

**ORDINA**

per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, **di non utilizzare prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, nelle piazze e nelle vie limitrofe ad esse del territorio comunale, per il periodo dal 31 dicembre 2015 al 1° gennaio 2016.**

**INFORMA CHE**

- Le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Lgs. 267/2000.
- All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale.

**RACCOMANDA**

- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenirsi in strada;
- di acquistare prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo ed esclusivamente gli artifici cosiddetti "declassificati" sono da intendersi di libero commercio;
- di non affidare ai minori prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;

- di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza da persone e animali, evitando tassativamente zone affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi e tutte le aree nelle quali le esplosioni dei prodotti pirotecnici potrebbero ingenerare incendi.

## DISPONE

- Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'Albo Pretorio on-line e che venga anche pubblicata sul sito internet del Comune di Ragusa.
- La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza.

## AVVERTE

Che chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento, potrà presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania da proporre nelle forme e nei termini *(60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto)* di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana da proporsi con le forme e nei termini *(120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto)* di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.1189. E', altresì, ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ragusa.

Dalla Residenza Municipale, 29 dicembre 2015

Copia della presente ordinanza viene trasmessa via PEC a:

- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale CC;
- Comando Provinciale GdF;
- Comando Provinciale VV.FF.;
- Comando Polizia Locale di Ragusa



**Il Sindaco**  
**Ing. Federico Piccitto**

